



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati

Dott. Paolo VERCELLONE Presidente

" Pietro PANNELLA Consigliere

" Alessandro ANGARANO Rel. "

" Vincenzo CARBONE "

" Maria Gabriella LUCCIOLI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

DI GREGORIO IRMA elett. dom. in Roma, Via dei Savorelli n. 38, c-o l'avv. Giuseppe Pistilli, rapp. e difesa dagli avv.ti Guido Manlio Pistilli e Luigi Berti, giusta delega in atti.

Ricorrente

contro

SINDACO DEL COMUNE DI TERAMO

Intimato

Avverso la sentenza del Pretore di Teramo in data 7-6-1985;

Udita la relazione svolta dal Cons. dott. Alessandro Angarano;

udito il P.M. dott. Antonio Martinelli, che ha concluso per il rigetto del 1°, 2° e 3° motivo. Accoglimento degli altri p.q.r.

Svolgimento del processo

A seguito di verbale redatto in data 19 marzo 1984 da operatori di vigilanza della U.L.S.S. di Teramo, che avevano accertato l'avvenuta esposizione, per la vendita nell'esercizio commerciale di Irma Di Gregorio sito in Teramo, di mozzarelle prodotte dal caseificio di Pasqualina Barone, senza la indicazione sulle relative confezioni della data di scadenza del prodotto, il Sindaco del comune di Teramo determinava in due milioni di lire la somma dovuta per la violazione di cui agli *artt. 3 lett. e) e 10* del D.P.R. 18 maggio 1982 n. 322 e relativa alla mancata indicazione della data di scadenza e delle modalità di conservazione, ingiungendone il pagamento alla titolare dell'esercizio commerciale. Contro la ordinanza-ingiunzione la Di Gregorio proponeva opposizione, ma il Pretore del mandamento di Teramo con sentenza 22 marzo - 7 giugno 1985 accoglieva solo in parte la proposta opposizione, riducendo l'ammontare della sanzione pecuniaria ad un milione di lire.

Infatti, pur dando atto che la modalità di conservazione in frigorifero erano state indicate sullo involucro fornito dalla ditta produttrice, il Pretore evidenziava che nessuna indicazione era stata apposta in ordine alla data di scadenza, e che proprio a tale violazione si erano riferite le rilevazioni degli operatori della vigilanza e al conseguente ordinanza-ingiunzione del sindaco di Teramo.

Precisava quindi il medesimo Pretore che, pur rientrando le mozzarelle, esposte in vendita dalla opponente, tra i prodotti alimentari non preconfezionati la cui disciplina di vendita è dettata dall'*art. 13 del D.P.R. 322 del 1982*, vi era l'obbligo della indicazione della data di scadenza, atteso che, trattandosi di alimenti altamente deperibili dal punto di vista microbiologico, per essa era prevista la indicazione delle modalità di conservazione e di utilizzazione, e quindi anche la indicazione della data di scadenza del prodotto.

Ad avviso del Pretore, infatti, le condizioni di conservazione presuppongono sempre un tempo di utilizzazione del prodotto, non avendo alcun senso prescrivere la conservazione in frigorifero per un tempo indeterminato ed indefinito.

Peraltro, poiché trattavasi di una prima applicazione di legge (che aveva dato luogo a difficoltà interpretative, il giudice di merito riteneva giusto operare la riduzione della sanzione pecuniaria al minimo edittale di lire un milione.

Avverso la predetta sentenza Irma Di Gregorio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi illustrati anche con memoria.

Il Sindaco di Teramo non ha depositato controricorso.

Motivi della decisione

Con i quattro mezzi di impugnazione la ricorrente deduce:

1°) incompetenza per materia dello stesso sindaco di Teramo in quanto le sanzioni per irregolari etichettature sarebbero di competenza degli uffici provinciali della industria, commercio ed artigianato ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 22 luglio 1982 n. 571;

2°) estinzione di qualsiasi obbligazione a carico di essa Di Gregorio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 689-81, atteso che con la ingiunzione notificata il 29 ottobre 1984, ossia oltre sette mesi dopo l'accertamento, era stata evidenziata una violazione mai accertata in precedenza: era stata infatti contestata per la prima volta una pretesa "insufficiente specificazione" delle modalità di conservazione del predetto, mentre in precedenza si era parlato di "mancanza della data di scadenza" e più tardi era stata aggiunta la contestazione della "mancanza assoluta delle modalità di conservazione";

3°) illegittimità e nullità della ordinanza-ingiunzione del sindaco perché emessa senza la preventiva audizione della parte che aveva chiesto di essere ascoltata;

4°) inesistenza della violazione sanzionata atteso che l'incarto il quale avvolgeva il prodotto portava scritto l'avvertimento "conservare in frigorifero" e non vi era alcuna altra prescrizione da impartire.

I primi due mezzi sono infondati.

Che la controversa questione rientri nella competenza per materia del sindaco risulta evidente solo che si consideri quanto precisato dallo stesso D.P.R. n. 571 del 1982 richiamato dalla ricorrente a sostegno della eccezione di incompetenza: quel decreto, pur attribuendo la facoltà sanzionatoria in materia di etichettatura agli uffici provinciali del commercio, industria ed artigianato, fu salvo il caso che la relativa competenza risulti riservata ad altro organo od autorità.

Orbene, a quest'ultimo proposito non deve emettersi di considerare che l'art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 contempla, fra le funzioni amministrative relative alla assistenza sanitaria ed ospedaliera trasferite alle Regioni, anche quelle concernenti il commercio e la lavorazione delle sentenze alimentari.

Peraltro la legge 19 luglio 1984 n. 47 della Regione Abruzzo, contenente norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria prevede espressamente che è il sindaco a determinare ed ingiungere il pagamento della somma dovuta in tutti i casi in cui norme statali o regionali ne prevedevano la irrogazione.

La seconda doglianza è poi priva di fondamento in quanto il fatto contestato con la ordinanza-ingiunzione, nonostante la diversità terminologica, risulta essere sostanzialmente identico a quello accertato e contestato sin dall'inizio: parlare di "insufficiente specificazione" delle modalità di conservazione equivale sostanzialmente a parlare di "mancanza della data di scadenza" e di "mancanza delle modalità di conservazione".

La terza doglianza è invece fondata.

Deve infatti riconoscersi che nella economia del procedimento amministrativo dettagliatamente regolato dall'art. 18 della legge 689-81 l'audizione, della parte che abbia fatto richiesta di essere ascoltata, ha carattere essenziale in quanto attraverso quella audizione potrebbe pervenirsi ad evitare l'instaurarsi di un processo, assecondando in tale modo la ratio della legge che è proprio intesa a favorire la definizione della lite in via amministrativa, con ciò perseguendo la tendenza della deprocessualizzazione per le infrazioni amministrative, di cui la depenalizzazione è specifica manifestazione.

L'art. 18 della legge prevede che "l'autorità competente determina la somma dovuta per la violazione solo se, dopo avere sentito "gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminato i documenti inviati e le considerazioni esposte negli scritti difensivi" ritiene fondato l'accertamento: tale testuale previsione normativa esclude che il rispetto delle incombenze di cui innanzi costituisca quasi una mera facoltà per l'autorità precedente sicché in mancanza non dovrebbe derivare alcuna conseguenza, e significa invece che esso è condizione di validità del procedimento e dell'atto amministrativo onde il relativo difetto si risolve in un vizio insanabile del quale il giudice del merito avrebbe dovuto tenere conto una volta accertato che la parte aveva chiesto di essere ascoltata.

Questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi in tali termini a proposito della inosservanza del termine previsto per il deposito di documenti e scritti difensivi (cfr. Cass. 7 ottobre 1987 n. 7495), ed il Collegio non ravvisa motivi per non equiparare alla inosservanza del termine la omessa audizione della parte che abbia chiesto di essere ascoltata.

La fondatezza del terzo motivo consente l'accoglimento del ricorso, con assorbimento dell'ultima prospettata censura.

Conseguentemente la impugnata sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rimessa ad altro giudice che, effettuato nuovo esame della controversia, dovrà tenere conto di quanto innanzi evidenziato. E' opportuno che sia lo stesso giudice del rinvio, che si designa nel Pretore del Mandamento di Giulianova, a statuire in ordine alle spese relative a questa fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbe il quarto, e rigetta i primi due, cassa la impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Pretore del mandamento di Giulianova.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 1989.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 APRILE 1990